



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale	
N. 55/ 62	di data 07/12/21

Oggetto: ART. 84 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15, ART. 1, COMMA 6 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993 N. 26 E ART. 16, COMMA 2 BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2011 N. 380. LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA PUBBLICA DENOMINATA VIA ALTO ADIGE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 1844/1 C.C. GARDOLO, SULLA NEOCOSTITUITA P.F. 2606 C.C. GARDOLO. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che la società Graniti Trentina s.n.c. di Dalle Nogare Sergio e Adriano ha presentato, in data 03.06.2021 al n. 146926 di protocollo, domanda di permesso di costruire per lavori di sistemazione di un edificio con cambio destinazione d'uso da carattere produttivo a carattere commerciale sulla p.ed. 1505 C.C. Gardolo;

rilevato che, con riferimento ai pareri espressi dai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale, l'area oggetto di richiesta di permesso di costruire di cui sopra non è dotata di idonee opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità, e che, inoltre, non ne è prevista l'esecuzione da parte del Comune entro un triennio;

dato atto, in particolare, che, le opere necessarie per le finalità di cui sopra consistono nella realizzazione dell'allargamento del marciapiede fronte lotto sulla strada pubblica denominata Via Alto Adige contraddistinta dalla p.f. 1844/1 C.C. Gardolo, sulla neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo;

preso atto che si verifica, quindi, la fattispecie prevista dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 84 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, per i quali il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'impegno, da parte dei richiedenti il medesimo, ad eseguire le opere di urbanizzazione carenti o mancanti, contestualmente alla realizzazione della costruzione oggetto del permesso di costruire;

considerato che la società Graniti Trentina s.n.c. di Dalle Nogare Sergio e Adriano, ha presentato, in allegato alla domanda di permesso di costruire, il progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria richieste, depositato agli atti al n. 146926 di protocollo di data 03.06.2021 e al n. 254973 di protocollo di data 29.09.2021, costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 0 – Estratto mappa e PRG;
- Tav. U0 – Cessione area Estratto mappa Planimetria;
- Tav. Ua – planimetria e particolari stato autorizzato;
- Tavola Ub - planimetria e particolari stato di progetto;
- Tav. Uc - planimetria e particolari stato di raffronto;
- Relazione tecnica di data maggio 2021;

pagina 1/6

- Computo metrico estimativo di data settembre 2021;

visto il parere del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria prot. n. 268051 di data 12.10.2021, ove si ridetermina anche l'importo del computo metrico estimativo secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del vigente Regolamento edilizio comunale;

visto l'art. 1, comma 6 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come introdotto dall'art. 2 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, che espressamente esclude l'applicazione della legge provinciale sui lavori pubblici per le opere di urbanizzazione primaria a scomputo totale o parziale del contributo di concessione disciplinate dalla legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 (legge urbanistica provinciale), ora legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, nei casi stabiliti dall'articolo 16, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

visto il comma 2 bis del citato art. 16 che espressamente dispone che "nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni previste dalle citate norme per l'esecuzione diretta delle opere trattandosi di opere di urbanizzazione primaria e funzionali all'intervento, dell'importo complessivo di Euro 8.536,10 (ottomilacinquecentotrentasei e dieci centesimi) di cui Euro 406,48 per spese tecniche, come risulta da parere del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria prot. n. 268051 di data 12.10.2021;

rilevato che, in applicazione dell'art. 56 bis, comma 2 delle N.T.A. del vigente PRG, la convenzione oggetto della presente determinazione prevede anche l'impegno del contraente a realizzare le opere di miglioramento della dotazione di verde ai fini della riqualificazione del fronte edilizio lungo strada, come risulta da parere del Servizio Gestione Strade e parchi prot. n. 250993 di data 24.09.2021;

tenuto conto che tali opere, da realizzarsi su area privata quale prescrizione imposta dall'art. 56 bis, comma 2 delle N.T.A. del vigente PRG, non rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria a scomputo e non accedono pertanto ai benefici di cui all'art. 84 L.P. 15/2015;

esaminato lo schema di convenzione predisposto dal Servizio Edilizia privata che prevede, in particolare, a carico degli interessati i seguenti impegni:

- l'esecuzione diretta, completamente a cura e spese della società Graniti Trentina s.n.c. di Dalle Nogare Sergio e Adriano, delle opere precedentemente descritte e individuate nel già citato progetto allegato alla domanda di permesso di costruire;
- la cessione a titolo gratuito, all'atto della sottoscrizione della convenzione, delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di cui sopra per una superficie complessiva di 20,00 metri quadrati, corrispondente alla neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo, che, giusta tipo di frazionamento nr. 3714/2021 di data 08.10.2021, deriva dallo stacco di catastali metri quadrati 20,00 dalla p.ed. 1505 C.C. Trento;
- costituzione a favore del Comune di Trento, a garanzia finanziaria degli obblighi derivanti dalla convenzione, di una cauzione di € 9.349,07 (novemilatrecentoquarantanove e sette centesimi), pari al costo complessivo delle opere da realizzare aumentato degli oneri fiscali, così come determinato da parere del Servizio Opere di Urbanizzazione primaria prot. n. 268051 di data 12.10.2021;
- la stipula di idonea polizza di assicurazione con una primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) derivante da eventuali danni che dall'uso delle particelle di proprietà comunale messe a disposizione dei richiedenti la concessione edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono derivare a persone o cose, anche del Comune, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;

ritenuto opportuno che la convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 84 della L.P. 4 agosto 2015

n. 15, laddove costituisce e disciplina l'impegno della società Graniti Trentina s.n.c. di Dalle Nogare Sergio e Adriano, a cedere gratuitamente al Comune di Trento le aree necessarie alla realizzazione delle predette opere di urbanizzazione primaria, abbia i requisiti formali del contratto definitivo di trasferimento di diritti reali;

tenuto conto che, con nota prot. n. 299797 di data 15.11.2021, i richiedenti hanno trasmesso copia del decreto tavolare di cui al G.N. 9568/2021 relativo alla cancellazione del diritto di ipoteca rilevato a carico della p.ed. 1505 C.C. Gardolo (iscritto sub G.N. 1992/1 di data 24/03/1998);

atteso che la stipula della convenzione potrà avvenire solo a seguito della conclusione della procedura di cancellazione del diritto di ipoteca sopra menzionato relativamente all'area oggetto di cessione gratuita al Comune;

tenuto conto che con nota prot. n. 321523 di data 06.12.2021 il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha precisato che in base alle verifiche tavolari eseguite con riguardo agli aggravii iscritti sulla p.ed. 1505 C.C. Gardolo in P.T. 823 sub G.N. 416/2 di data 20.02.1941 e sub G.N. 849/298 di data 24.07.1947, l'area soggetta a servitù non interessa l'area in cessione al Comune, pertanto la neoformata p.f. 2606 C.C. Gardolo può essere acquisita libera da detti aggravii;

vista la nota del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali prot. n. 316829 di data 30.11.2021, che quantifica il valore ai soli fini fiscali delle aree oggetto di cessione gratuita al Comune, corrispondenti alla neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo, complessivamente in Euro 24,00 (ventiquattro/00);

considerato che l'area oggetto di cessione gratuita al Comune, corrispondente alla neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo è da classificare nel demanio comunale in quanto area stradale;

atteso che, a fronte dell'assunzione a carico del contraente della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sopra descritte, la riduzione del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 89 della L.P. 15/2015, verrà determinata nella misura pari al costo delle opere così come rideterminato dal Servizio Opere di urbanizzazione primaria in Euro 8.536,10, fino ad un importo massimo corrispondente alla parte di contributo relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria (2/3 del contributo di costruzione) o al minor costo delle opere;

ritenuto di demandare al competente Servizio Segreteria Generale l'incombenza di completare debitamente la convenzione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, con le clausole relative ai requisiti formali dell'atto definitivo di cessione di beni immobili, fermo restando che nello schema di convenzione dinanzi citato sono già delineati gli elementi essenziali del contratto in parola;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 1. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che "La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. (...) La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa";

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e il D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 127/2021/05, prot. n. 228119 di data 31 agosto 2021, con il quale sono state conferite le competenze dirigenziali;

atteso inoltre che, al fine del rispetto dei principi contabili introdotti dal D.lgs. 118/2011 e s.m. relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti territoriali e dei loro organismi, l'operazione oggetto del presente provvedimento verrà registrata nella contabilità economico patrimoniale dell'ente;

determina

1. di approvare il progetto delle opere relative alla realizzazione dell'allargamento del marciapiede fronte lotto sulla strada pubblica denominata Via Alto Adige contraddistinta dalla p.f. 1844/1 C.C. Gardolo, sulla neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo, depositato agli atti al n. 146926 di protocollo di data 03.06.2021 e al n. 254973 di protocollo di data 29.09.2021, costituito dagli elaborati così come descritti nell'Allegato 1, nel quale si richiama la presente, che firmato digitalmente dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;
2. di approvare altresì l'Allegato 2 “Schema di convenzione”, nel quale si richiama la presente, e l'Allegato 3 denominato “Disciplinare per intervento edilizio in p.ed. 1505 C.C. Gardolo e relative opere di urbanizzazione primaria” che, firmati digitalmente dal Dirigente, formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione, da stipularsi in forma pubblica amministrativa;
3. di dare atto che lo schema di convenzione approvato con la presente determinazione prevede la cessione a titolo gratuito da parte del contraente della neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo da classificare nel demanio comunale in quanto area stradale;
4. di accertare la somma di Euro 24,00 (ventiquattro/00) corrispondente al valore a fini fiscali della neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo e di imputare l'entrata al capitolo 40154 (Entrate per contabilizzazione delle acquisizioni gratuite di terreni), facente capo al centro gestore 5501

pagina 4/6

- (Edilizia Privata), con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 - 2022 - 2023;
5. di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
 6. di impegnare la somma di Euro 24,00 (ventiquattro/00), corrispondente al valore a fini fiscali della neocostituita p.f. 2606 C.C. Gardolo, e di imputare la spesa al capitolo 07034 (Acquisizione a titolo gratuito di aree per opere di urbanizzazione a scomputo), facente capo al centro gestore 5501 (Edilizia Privata), con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021 - 2022 - 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
 7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31.12.2021;
 8. di demandare la contabilizzazione ad apposito atto di liquidazione della Dirigente, ad avvenuta stipulazione della convenzione;
 9. di provvedere alla registrazione anche nella contabilità economico patrimoniale dell'operazione oggetto del presente provvedimento;
 10. di demandare a successivo provvedimento, da adottare dopo il rilascio del permesso di costruire, l'accertamento dell'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, nonché l'accertamento e impegno della quota riconosciuta a scomputo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, previa idonea previsione degli stanziamenti a bilancio;
 11. di disporre, ove occorra, che il testo dello schema di convenzione approvato con la presente determinazione venga integrato dalle clausole di legge e di rito idonee a conferire al medesimo i requisiti del contratto di cessione a titolo gratuito delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria;
 12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Edilizia privata provvederà alla stipulazione del contratto e sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;
 13. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 14, 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
 14. di indicare la Dirigente del Servizio Edilizia privata quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Allegati in formato elettronico

ALLEGATO N. 1 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

ALLEGATO N. 2 - SCHEMA CONVENZIONE

ALLEGATO N. 3 - DISCIPLINARE

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
Elisabetta Miorelli

Trento, addì 07/12/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale

N. 55/ 62

di data 07/12/21

Oggetto: ART. 84 DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15, ART. 1, COMMA 6 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993 N. 26 E ART. 16, COMMA 2 BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2011 N. 380. LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA PUBBLICA DENOMINATA VIA ALTO ADIGE CONTRADDISTINTA DALLA P.F. 1844/1 C.C. GARDOLO, SULLA NEOCOSTITUITA P.F. 2606 C.C. GARDOLO. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	01052.02.07034	U.2.02.02.01.999	1306		607221	24,00	50005"CONT ABILIZZAZIO NE ACQUISIZIO NE GRATUITE	95458 (9065726)
E		2021	40500.04.40154	E.4.05.04.99.999	1306			24,00	"	253559 (9065727)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 16 dicembre 2021